

«COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DEI RAEE DAL 15 AGOSTO 2018»

ROMA 7 GIUGNO 2018 INCONTRO TECNICO

Prospettive dopo il 14 agosto 2018

QUALE È IL RUOLO DELL'ISPRA NELLA GESTIONE DEI RAEE?

In base al **D.lgs 49/2014** (Trasposizione della Direttiva 2012/19/UE) ISPRA ha competenze nelle seguenti materie:

Art. 14 Tasso di raccolte differenziata

punto 2. ISPRA, può coadiuvare il Ministero dell'Ambiente, in concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, per definire una metodologia di calcolo del peso dei RAEE prodotti.

punto 3. Ad ISPRA è affidato il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta.

Art. 19 Obiettivi di recupero

punto 9. ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'Ambiente una relazione sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6.

QUALE È IL RUOLO DELL'ISPRA NELLA GESTIONE DEI RAEE?

Art. 33 Centro di coordinamento

punto 5 lettera *h*) ISPRA definisce, d'intesa con il Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE, una metodologia per il monitoraggio dei flussi di RAEE, divisi in categorie sulla base delle stime del centro di Coordinamento RAEE.

QUALE È IL RUOLO DELL'ISPRA NELLA GESTIONE DEI RAEE?

Art. 35 Comitato di Vigilanza e Controllo

punto 1, lettera *d*) il Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni...

punto 3. per le attività di cui al punto 1, il Comitato di Vigilanza e Controllo può avvalersi della collaborazione di ISPRA. In particolare, per le attività ispettive, il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.

punto 4. ISPRA assicura le attività di segreteria del Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE.

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL TASSO DI RACCOLTA

Dati sulla raccolta dei RAEE, Fonte di informazione

La EUROSTAT “*Guidance for the compilation of the data according to Commission Decision 2005/369/EC*”, ha definito come vada compilata la Tabella 2 dell’Allegato alla Decisione 2005/369/EC sui “Recovery, recycling and reuse targets” (Obiettivi di raccolta, riciclo e riuso).

Conformemente all’Articolo 11(2) della Direttiva 2012/19/EU “*The achievement of the targets shall be calculated, for each category, by dividing the weight of the WEEE that enters the recovery or recycling/preparing for re-use facility, after proper treatment in accordance with Article 8(2) with regard to recovery or recycling, by the weight of all separately collected WEEE for each category, expressed as a percentage*”. Quindi, I RAEE raccolti sono considerati il denominatore nella formula per calcolare entrambe I tassi.

Fino all’anno di riferimento 2013, gli obiettivi sono stati calcolati tenendo conto di tutti i RAEE inviati per il trattamento a livello nazionale, compresi quelli trattati all'interno e all'esterno dell'UE, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96 / CE.

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL TASSO DI RACCOLTA

Dati sulle AEE immesse a consumo “Put on the market”

I dati sul “**Put on the market**” per le AEE sono desunti dal Registro Nazionale dei Produttori, includendo I produttori che immettono AEE mediante comunicazione a distanza, responsabile del finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito ai sensi del DM 25 settembre 2007, n. 185. Tale fonte fornisce I dati in base alle 10 categorie di AEE elencate all’Allegato I della Direttiva 2012/19/ EU.

DataLa fonte dei dati sulla raccolta e gestione dei RAEE è la banca dati MUD, in base alla Legge n. 70/1994, tali dati sono inseriti dalle società o dai soggetti che sono obbligati alla compilazione in base all’Articolo 189 (3) del D.lgs n. 152 del 3 Aprile 2006. I dati MUD sono verificati per eliminare errori eventuali nelle unità di misura. Analisi sono portate avanti a livello di singoli Codici CER European Waste Code (decisione 2000/532/EC).

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL TASSO DI RACCOLTA

Dati sui “RAEE raccolti da utenze domestiche (private households)”

I dati sui “**RAEE raccolti da utenze domestiche**” sono derivati dal database MUD e dai questionari inoltrati da ISPRA agli enti pubblici e privati coinvolti nella raccolta delle informazioni sulla gestione dei rifiuti (ARPA/APPA, Regioni, Province e Comuni). I dati sono raccolti per ogni singolo Comune e sono richieste informazioni dettagliate sulle quantità di RAEE conferite dai Comuni ai centri di raccolta, basandosi sui 5 raggruppamenti definiti all’Allegato 1 del D.M. 25 Settembre 2007, n. 185.

La Divisione in 10 categorie di AEE elencate all’Allegato I della Direttiva 2012/19/EU viene stimato sulla base dei tassi nelle 10 categorie dei RAEE complessivi gestiti nelle utenze domestiche (operazioni di recupero e smaltimento + export – import) dedotti dal database MUD –Sezione RAEE.

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL TASSO DI RACCOLTA

Dai dati sui **“RAEE raccolti da utenze diverse di quelli domestici”**

I dati sui **“RAEE raccolti da utenze diverse di quelli domestici”** sono stati elaborati sulla base delle informazioni del database MUD relative ai RAEE gestiti in base alle 10 categorie di AEE elencati all'Allegato I della Direttiva 2012/19/EU, con l'esclusione delle fasi di gestione intermedie, al fine di evitare doppi conteggi dei rifiuti.

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO

Dati sui “RAEE trattati”

I dati sui RAEE trattati (operazioni di recupero e smaltimento) sono derivati sulla base del database MUD sempre in base alle 10 categorie dell'Allegato I della Direttiva 2012/19/EU. I dati includono anche le quantità di RAEE ad operazioni di gestione preliminare (R13, D9, D14, D15) prima del recupero/smaltimento finale. Pertanto, se i RAEE vengono trattati in base a diverse operazioni nello stesso anno di riferimento, potrebbe verificarsi duplicazione dei dati. Per questo motivo, le quantità di RAEE raccolti sono inferiori alla quantità totale di RAEE trattati. Inoltre, la quantità totale di RAEE immagazzinati nel 2013 e trattati nel 2014 non è stata inclusa per calcolare il tasso di recupero e riciclaggio.

Le operazioni identificate con R12 e D13, sono state verificate attraverso analisi dei rifiuti generati e consegnati, al fine di considerare solo quelle operazioni risultanti in un effettivo recupero.

IL RUOLO DELL'ISPRA NEL MONITORAGGIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO

Dati sul “trattamento in altri Stati Membri o al di fuori della EU”


Le informazioni sul trattamento dei RAEE in altri Stati membri ed al di fuori dell'UE sono state ricavate dalla banca dati del MUD relativa alla sezione sui RAEE che contengono informazioni sulle quantità esportate in conformità al regolamento 1013/2006/UE, così come aggiornato dal regolamento 2015/2002/UE, sia per gli Stati membri che per i paesi al di fuori dell'Unione europea.

I dati sono disponibili aggregati nelle dieci categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche elencate nell'allegato I della Direttiva 2012/19/CE.

Va osservato che al fine di attuare la Direttiva 2012/19/CE in relazione agli obiettivi di riciclaggio/recupero, solo le quantità di RAEE inviate al recupero/riciclaggio che hanno prodotto altri componenti, altri rifiuti e/o «end of waste» sono stati contati.

Inoltre, al fine di considerare solo il recupero e il riciclaggio, i rifiuti generati dal trattamento dei RAEE inviati a smaltimento sono stati esclusi. Gli importi tengono conto anche dei RAEE inviati alla preparazione per il riutilizzo.

FLUSSO DEI DATI DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) L. 70/1994



OBIETTIVI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E REIMPIEGO (ALLEGATO ALLA DECISIONE 2005/369/CE) – ANNO 2015

Categoria di prodotto	Recupero	Percentuale di recupero	Obiettivo percentuale di recupero*	Reimpiego e riciclaggio	Percentuale reimpiego e riciclaggio	Obiettivo percentuale di riciclaggio*
	tonnellate	%	%	tonnellate	%	%
1. Grandi elettrodomestici	157.570	93,5	85	150.794	89,4	80
2. Piccoli elettrodomestici	24.497	84,2	75	24.376	83,8	55
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	50.550	85,1	80	49.907	84	70
4. Apparecchiature di consumo	54.392	83,9	80	52.998	81,8	70
5. Apparecchiature di illuminazione	620	86	75	611	84,7	55
5a. Lampade a scarica	2.669	84,8	75	2.669	84,8	55
6. Strumenti elettrici ed elettronici	10.197	74	75	10.181	73,8	55
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero	406	83,7	75	402	82,9	55
8. Dispositivi medicali	546	81,1	75	542	80,5	55
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo	788	77	75	779	76,1	55
10. Distributori automatici	2.123	73,9	85	2.122	73,9	80
Totale	304.358	88,3		295.381	85,7	* Preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio

RAEE RACCOLTI ED ESPORTATI (ALLEGATO ALLA DECISIONE 2005/369/CE) – ANNO 2015

Categoria di prodotto	AEE immesse in commercio	Rifiuti raccolti presso i nuclei domestici	Rifiuti raccolti presso utenze diverse dai nuclei domestici	RAEE totali raccolti	Rifiuti trattati nello Stato membro	Rifiuti trattati in un altro Stato membro	Rifiuti trattati al di fuori della UE
	tonnellate						
1. Grandi elettrodomestici	513.305	136.540	32.058	168.598	176.919	387	2.034
2. Piccoli elettrodomestici	75.022	24.441	4.652	29.093	27.379	224	10
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	91.250	32.102	27.323	59.425	60.898	916	687
4. Apparecchiature di consumo	70.747	50.257	14.546	64.803	70.397	212	6
5. Apparecchiature di illuminazione	70.805	503	218	721	651	2	115
5a. Lampade a scarica	3.946	2.198	951	3.149	2.843	7	503
6. Strumenti elettrici ed elettronici	34.467	1.257	12.530	13.787	6.631	11	7.260
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero	20.636	246	239	485	513	1	0
8. Dispositivi medicali	11.277	19	654	673	665	5	2
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo	6.836	145	879	1.024	1.034	2	0
10. Distributori automatici	14.058	4	2.867	2.871	2.858	9	0
Totale	912.349	247.712	96.917	344.629	350.788	1.776	10.617

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OBIETTIVI CRESCENTI

D.lgs n. 49 /2014 Art. 14 Tasso di raccolta differenziata

1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;

b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);

c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. 4

AEE IMMESSE SUL MERCATO, MEDIA DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO RISPETTO ALL'ANNO 2015 SIMULAZIONE OBIETTIVO 45%

AEE immesse sul mercato:

Anno 2012: **892.910** Ton, Anno 2013: **846.720** Ton, Anno 2014: **883.883** Ton

$892.910 + 846.720 + 883.883 / 3 = \mathbf{874.504}$ media del triennio di riferimento rispetto
all'anno 2015

45% di 874.504 = **393.526** obiettivo di raccolta per anno 2015

Scostamento rispetto anno 2015: $393.526 - 344.629 = \mathbf{48.897}$ Ton

OBIETTIVI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E REIMPIEGO (ALLEGATO ALLA DECISIONE 2005/369/CE) – ANNO 2015

Differenze tra dati ISPRA e dati Centro di Coordinamento RAEE

Il dato censito da ISPRA risulta decisamente più contenuto rispetto a quello pubblicato dal Centro di Coordinamento RAEE, con una differenza tra i due valori superiore al 20%. Tale differenza potrebbe essere dovuta a due principali ordini di fattori:

l'attribuzione, presso i centri di raccolta comunale, di un codice diverso rispetto a quello specifico dei RAEE, ad esempio, un codice relativo ai rifiuti ingombranti, con conseguente sottostima della quota relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettivamente raccolti. Le maggiori differenze tra i dati ISPRA e i dati del C.d.C. RAEE si riscontrano, infatti, per le apparecchiature di maggiori dimensioni (“freddo e clima” e “altri grandi bianchi” appartenenti ai Raggruppamenti R1 e R2 di cui al decreto ministeriale 185/2007);

I flussi di rifiuti intercettati presso i centri di raccolta della distribuzione possono seguire canali di gestione che non prevedono il passaggio presso le piattaforme comunali o a servizio della raccolta comunale. Questi flussi, se non comunicati, non risultano contabilizzati dai comuni all'atto della presentazione della dichiarazione MUD e non contribuiscono, di conseguenza, al dato di raccolta differenziata dei comuni stessi. Con riferimento a quest'ultimo punto, alcune stime preliminari condotte sulla sezione della banca dati MUD relativa alla gestione dei RAEE, con particolare riferimento alla scheda 46 afferente ai centri di raccolta istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 49/2014, portano a quantificare i flussi di rifiuti domestici non ricevuti direttamente dai comuni, in poco meno di 30 mila tonnellate

DA 10 CATEGORIE A 6 CATEGORIE ALLEGATI I-II E III-IV DEL D.LGS N. 49/2014

ALLEGATO I	ALLEGATO III
1 GRANDI ELETTRODOMESTICI	1 APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA
2 PICCOLI ELETTRODOMESTICI	2 SCHERMI, MONITOR ED APPARECCHIATURE DOTATE DI SCHERMI DI SUPERFICIE SUPERIORE A 100 CM2
3 APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI	3 LAMPADE
4 APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI	4 APPARECCHIATURE DI GRANDI DIMENSIONI
5 APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE	5 APPARECCHIATURE DI PICCOLE DIMENSIONI
6 STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI	6 PICCOLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (CON NESSUNA DIMENSIONE ESTERNA SUPERIORE A 50 CM)
7 GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT	
8 DISPOSITIVI MEDICI	
9 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO	
10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	

DA 10 CATEGORIE A 6 CATEGORIE ALLEGATI I-II E III-IV DEL D.LGS N. 49/2014

Il passaggio da 10 a 6 categorie per la Commissione Europea

In base alle informazioni più volte ribadite dal rappresentante della presidenza della Commissione Europea ai Tavoli di Adeguamento Tecnico della Direttiva 2012/19/UE (TAC RAEE) il passaggio del 14 agosto da 10 a 6 categorie non implica nessun sostanziale ampliamento del campo di applicazione della Direttiva. La norma semplicemente stabilisce una più facile collocazione delle diverse AEE già rientranti nel campo di applicazione all'interno delle 6 categorie; in particolare le categorie 4 e 5 dell'Allegato III (*Apparecchiature di grandi dimensioni ed Apparecchiature di piccole dimensioni*) consentono una più facile collocazione delle AEE comprese quelle non presenti tra le tipologie dell'Allegato II. Tale semplificazione consente anche di allocare più facilmente AEE di nuova creazione all'interno delle categorie.

Vi sono tuttavia sicuramente aggiustamenti da praticare nelle attività di rendicontazione e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio.

DA 10 CATEGORIE A 6 CATEGORIE ALLEGATI I-II E III-IV DEL D.LGS N. 49/2014

Il passaggio da 10 a 6 categorie, adeguamento del format del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.)

Le rendicontazioni relative all'anno 2018 che verranno elaborate a partire dall'anno 2020 sulla base dei dati raccolti nell'anno 2019 dovranno ancora essere effettuate, su indicazione della Commissione Europea, in base alle 10 categorie dell'Allegato I. Sarà dalla rendicontazione relativa all'anno 2019 che tale attività dovrà essere effettuata basandosi sulle 6 categorie dell'Allegato III. Per tale motivo il M.U.D nella sezione RAEE ed il Registro delle AEE immesse sul mercato dovranno dal 1 gennaio 2019 essere adeguati a tali necessità. Nel periodo transitorio 15 Agosto 2018 – 31 Dicembre 2018 i produttori di AEE nuovi nel Registro dovranno poter inserire il dato sull'immesso al consumo anche in base alle 6 categorie dell'allegato III. Per tale eventualità sarà necessario stabilire delle modalità biunivoca di transcodifica tra le due diverse forme di immissione del dato.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ISPRA Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Centro Nazionale Ciclo dei Rifiuti

Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma

carlo.piscitello@isprambiente.it

+39 06 5007 2720
